



IL SISTEMA NORMATIVO A TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Le Organizzazioni scriventi hanno il compito, in ragione dei rispettivi mandati, di tutelare i minori stranieri non accompagnati (MSNA) preservandone il superiore interesse, favorendo la piena attuazione della normativa nazionale, europea e internazionale sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati e supportando le autorità, le organizzazioni e gli operatori che a vario titolo si occupano di tale tutela.

Nello specifico:

UNHCR - Su mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è responsabile per l'attuazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, sostenendo gli Stati e proteggendo i rifugiati. Sul territorio di Ventimiglia l'UNHCR: monitora l'accesso al territorio e alla protezione internazionale dei richiedenti asilo e dei rifugiati; opera a sostegno del sistema di protezione previsto dall'ordinamento nazionale a favore di richiedenti asilo, rifugiati e minori sostenendo le Autorità locali e le ONG, contribuisce all'identificazione e segnalazione di persone con esigenze specifiche e svolge informativa legale individuale e di gruppo.

SAVE THE CHILDREN - Progetto "Protection of children on the move and children victims of human trafficking". Sul territorio di Ventimiglia l'intervento di Save the Children è volto ad aumentare il livello di consapevolezza dei minori migranti sui propri diritti, doveri e opportunità attraverso l'utilizzo di metodologie *child-friendly* di informazione e ascolto e contestualmente a supportare gli attori locali, a vario titolo coinvolti nella tutela dei minori stranieri non accompagnati, nel rafforzamento del sistema previsto a protezione di questi ultimi.

INTERSOS - Progetto "Intervention for the care, support and skills development for refugee and migrant children in Italy" in partenariato con UNICEF. Intervento volto all'informativa e supporto legale per i MSNA sul territorio di Ventimiglia.

WEWORLD - Progetto "Ventimiglia: Migranti in transito", perseguendo gli obiettivi di fornire supporto materiale e socio-legale ai migranti in transito (in particolar modo donne e minori) e di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado) sul tema delle migrazioni.

UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, organo sussidiario dell'ONU, ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. In Italia, è presente un programma operativo di supporto ai minori migranti e rifugiati, caratterizzato da interventi di protezione, inclusione sociale e partecipazione. Sul territorio di Ventimiglia sono state promosse attività di rintraccio, identificazione, informazione e segnalazione dei minori accompagnati e non accompagnati e di supporto alle Istituzioni competenti.

Le suddette organizzazioni, operanti sul territorio di Ventimiglia, intendono favorire una rapida presa in carico e una piena protezione dei minori, a tal fine propongono il seguente strumento operativo all'attenzione delle Istituzioni competenti.

Il documento riporta un quadro aggiornato della normativa in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Oltre ad essere un utile supporto alla presa in carico del minore, vuole fornire un'occasione di confronto rispetto alle attività che dovrebbero essere svolte dal momento del rintraccio del MSNA, nella consapevolezza che ogni atto e/o intervento dovrà comunque tener conto del contesto locale ed al sistema nazionale di accoglienza, e soprattutto dei bisogni specifici di ogni singolo minore.

Quale che sia la causa per cui il MSNA si trovi sul territorio dello Stato, questo è titolare dei diritti in materia di protezione di minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana e vi è l'obbligo in capo all'autorità di pubblica sicurezza di provvedere al collocamento in luogo sicuro di tutti quei minori che versano in condizioni di abbandono materiale e morale. Nella comprensione di chi sia il minore e, di conseguenza, nell'individuazione di quale siano le sue esigenze specifiche, l'operatore dovrà tener conto degli elementi contraddistintivi della sua situazione personale, infatti ogni minore è portatore di un'esperienza specifica: questa comprende la sua identità di genere, il suo credo religioso, la sua nazionalità, la sua personalità e il suo vissuto personale. Essenziale è inoltre ricordare che ogni minore ha il diritto di esprimere il suo punto di vista nelle decisioni che lo riguardano ed essere consapevole del contenuto dei provvedimenti che lo riguardano.

INDICE

1	LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA.....	5
2	RINTRACCIO E IDENTIFICAZIONE DEL MSNA	6
2.1	IL PRIMO COLLOQUIO	6
2.2	L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ.....	7
2.2.1	LA CORREZIONE DEI DATI ANAGRAFICI	10
2.2.2	LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ	11
3	SEGNALAZIONE E TUTELA	13
3.1	LA SEGNALAZIONE	13
3.2	L'APERTURA DELLA TUTELA.....	14
4	ACCOGLIENZA DEL MSNA.....	16
4.1	IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER I MSNA.....	16
4.2	IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	19
4.3	IL DIRITTO ALLA SALUTE.....	21
4.4	IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO	21
5	PERCORSO LEGALE.....	22
5.1	INESPELLIBILITÀ DEL MINORE	22
5.2	IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI	22
5.3	IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ	23
5.4	LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ	23
5.5	MINORE VITTIMA DI TRATTA (PROTEZIONE SOCIALE).....	2
5.6	IL MSNA RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	3
5.7	IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO	5
6.1	LE INDAGINI FAMILIARI	7
6.2	IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.....	7
6.3	IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN BASE AL REGOLAMENTO DUBLINO.....	8

I LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

I diritti specifici di cui ogni minore è titolare sono codificati nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York nel 1989, che, per la prima volta espressamente, riconosce che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.

Principi e diritti fondamentali sono:

Principio di Non Discriminazione (art. 2)

Ogni minore è titolare di diritti e i suoi diritti devono essere garantiti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per l'opinione politica del minore o dei suoi genitori.

Superiore Interesse del Minore (art. 3)

La considerazione per l'interesse superiore del minore deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e che compete alle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, ai Tribunali, alle autorità amministrative o agli organi legislativi.

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)

Gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili al fine di tutelare la vita e il sano sviluppo dei minori, anche tramite la cooperazione tra Paesi.

Diritto al nome e all'identità (art.8)

I minori hanno diritto a preservare la propria identità, compreso il proprio nome, la propria nazionalità e le proprie relazioni familiari.

Diritto all'unità familiare (artt. 9 e 10)

Gli Stati vigilano affinché i minori non siano separati dai loro genitori contro la loro volontà, salvo i casi in cui la decisione sia presa dalle autorità competenti nel superiore interesse del minore. Tale diritto deve essere preso in dovuta considerazione dagli Stati anche nella procedure di ricongiungimento familiare.

Diritto all'ascolto e ad essere informati (artt.12 e 13)

I minori hanno il diritto ad essere seriamente ascoltati, ad essere informati, ad esprimere le proprie opinioni ed a prendere parte a tutte i processi decisionali che li riguardano.

La Convenzione tutela inoltre il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29), il diritto ad accedere alla protezione internazionale e all'assistenza umanitaria (art. 22), nonché quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

2 RINTRACCIO E IDENTIFICAZIONE DEL MSNA

Art 403 Codice Civile

Art. 2 Legge n. 47 del 7 aprile del 2017

Art. 19 bis co.3 D. Lgs n. 142 del 18 agosto 2015 come introdotto dalla Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Al momento del rintraccio, le Forze di Pubblica Sicurezza sono competenti per l'identificazione del MSNA, procedura che si deve svolgere con il supporto di un mediatore culturale.

L'identificazione dei minori non dovrebbe mai essere anteposta alla loro protezione. Il minore rintracciato dovrebbe essere accompagnato dal personale di polizia, in accordo con il servizio sociale, presso un luogo sicuro, una comunità di accoglienza ove si possa provvedere innanzitutto all'assistenza umanitaria, oltre che a svolgere l'informativa legale e il primo colloquio. In seguito dovrebbe essere il responsabile della struttura, in qualità di tutore protempore, ad accompagnare il minore presso il Commissariato di polizia per l'identificazione.

COSA	CHI	QUANDO	COME
Identificazione	FF.P.S. Mediatore culturale Tutore provvisorio	Rintraccio sul territorio di un minore non accompagnato e dopo aver garantito un'immediata assistenza umanitaria	Raccolta informazioni personali con ausilio di un mediatore culturale

2.1 IL PRIMO COLLOQUIO

Art. 19 bis co.1 D. Lgs n. 142 del 18 agosto 2015 come modificato dalla Legge n. 47 del 7 aprile 2017

La normativa prevede che, ogni qualvolta un MSNA entri in contatto o venga segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, gli sia garantito un colloquio. Il primo colloquio con il MSNA è volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Affinchè il MSNA possa comprendere le procedure che lo riguardano, il colloquio deve essere svolto alla presenza di un mediatore culturale, dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi sociali dell'ente locale competente, e coadiuvato ove possibile, da organizzazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori.

Il primo colloquio è uno strumento fondamentale per attivare, quanto prima possibile, adeguati interventi di protezione, in particolar modo per quei MSNA che possono essere portatori di esigenze particolari o di

condizioni di vulnerabilità¹, ulteriori rispetto a quella di minore, quali ad esempio essere o essere stati vittime di tratta, sopravvissuti a torture, a violenza psicologica, fisica o sessuale; minori con disabilità, affetti da disturbi mentali o disabilità; ragazze in stato di gravidanza o minori con figliminori.

COSA	CHI	QUANDO	COME
Primo colloquio	Personale qualificato della struttura di accoglienza e mediatore culturale sotto la direzione dei Servizi Sociali con l'ausilio di organizzazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori (ONG)	Nel momento in cui il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alle pubbliche autorità	Raccolta informazioni personali al fine di far emergere ogni elemento utile alla sua protezione ²

2.2 L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Art. 19 bis comma 2 e ss. D.Lgs. n. 142 del 18 agosto

2015 D.P.C.M. n. 234 del 10 novembre 2016

Circolare n. 17272/7 del 9 luglio 2007

Qualora vi siano fondati dubbi relativamente all'età della persona, la procedura di accertamento dell'età diviene di fondamentale importanza. La corretta identificazione dei minori garantisce l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evita l'adozione di provvedimenti lesivi degli stessi ad esempio il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti.

Casistica:

L'accertamento dell'età si riferisce:

- Ai casi in cui la persona si dichiara minore ma vi è il fondato dubbio che sia adulto;
- Ai casi in cui la persona si dichiara maggiorenne ma vi è il fondato dubbio che sia minore.

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, avvalendosi anche della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, a meno che il presunto minore sia, anche solo potenzialmente, un richiedente asilo o possano derivare pericoli di persecuzione dai contatti con le autorità diplomatico-consolari.

In ogni caso nelle more dell'accertamento la persona viene trattata come minore, e quindi si procede alla nomina del tutore e al collocamento in una struttura dedicata ai minori o comunque idonea a rispondere ai bisogni specifici dell'interessato.

¹ Per un elenco non esaustivo fare riferimento all'articolo 17 del D.Lgs. n. 142 del 2015.

² Ulteriori indicazioni relative al colloquio in oggetto dovrebbero essere definite da un DPCM di cui si attende l'emanazione, prevista dalla Legge 47/2017 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il fondato dubbio sull'età non si basa mai su un solo elemento ma deve essere una considerazione integrata di più fattori. Una semplice valutazione sull'aspetto fisico o l'assenza di documenti non integrano di per sé la fondatezza del dubbio. Le ipotesi sull'età non dovrebbero basarsi su idee costruite socialmente o culturalmente. Tra le informazioni rilevanti si valuta, tra le altre: il paese di provenienza; il momento di partenza dal paese di origine; il percorso scolastico e/o lavorativo precedente all'arrivo; le diverse tappe del viaggio inclusa l'eventuale tappa in Libia e gli eventi connessi allo sbarco; la valutazione di vulnerabilità e/o bisogni specifici, oltre al tipo di esposizione a eventuali situazioni traumatiche; la composizione della famiglia ed eventi riguardanti i propri familiari in patria; la presenza di parenti in Europa; il possesso di documentazione comprovante l'età o possibilità di richiederla ai familiari nel paese di origine.

Procedura:

Le autorità competenti a sollevare un fondato dubbio sull'età della persona sono le Forze di Pubblica Sicurezza, il servizio sociale, e il personale della struttura di accoglienza, anche con il supporto delle organizzazioni specializzate. Nei casi in cui vi sia discordanza tra una precedente dichiarazione e/o registrazione ed una successiva e le autorità competenti non rilevino un fondato dubbio rispetto alla veridicità della seconda dichiarazione effettuata dall'interessato, è sufficiente procedere alla correzione dei dati anagrafici registrati, infatti l'accertamento dell'età non deve intendersi come sempre necessario ma deve essere *extrema ratio*. Qualora invece le autorità competenti rilevino un fondato dubbio sull'età, dovranno inviare una segnalazione motivata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, la quale è l'unica autorità competente a disporre, con provvedimento scritto e motivato, lo svolgimento dell'accertamento socio-sanitario dell'età. All'esito degli accertamenti deve essere prodotta una relazione olistica che deve sempre indicare il margine di errore. L'esito degli accertamenti andrà comunicato all'interessato, all'esercente potestà genitoriale e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale per i Minorenni, sulla base della relazione olistica, emette un provvedimento di attribuzione dell'età. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge³. Il provvedimento di attribuzione dell'età viene notificato all'interessato e al suo tutore o a colui esercente potestà genitoriale. Il provvedimento può essere impugnato nel termine di 10 giorni in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del c.p.c. presso il Tribunale per i Minorenni che decide entro il termine ordinatorio di 10 giorni.

Garanzie:

Dubbio fondato ed *extrema ratio*. L'accertamento dell'età è effettuato solo qualora sussistano fondati dubbi, e, perciò, previa idonea motivazione, in merito all'età dichiarata e solo laddove altri tentativi di determinare l'età non siano andati a buon fine.

Presunzione della minore età. Quando non vi è certezza riguardo all'età di un individuo nelle more dell'accertamento dell'età e nell'eventualità in cui il dubbio persista, anche a seguito dell'accertamento, la minore età va presunta.

Approccio olistico e multidisciplinare. Poiché nessun metodo è in grado di determinare con certezza l'età cronologica di un individuo, l'accertamento dell'età deve essere condotto secondo un approccio olistico e con procedure e metodi multidisciplinari effettuato da personale qualificato ed indipendente.

Minore invasività del metodo di accertamento. L'accertamento dell'età deve essere effettuato con i metodi meno invasivi possibili, sicuri e rispettosi della dignità e dell'integrità psico-fisica della persona, appropriati all'età, al genere, alla cultura e alle esperienze vissute. Inoltre, l'esame della maturità sessuale dovrebbe essere escluso dai metodi di accertamento dell'età a causa della provata imprecisione, ma anche della violazione della privacy e dell'integrità psicofisica del minore. La procedura si interrompe quando emergono elementi sufficienti alla determinazione dell'età⁴.

Margine di errore. Nella determinazione dell'età cronologica di un individuo, i metodi utilizzati e il margine di errore devono essere sempre specificati e tenuti in considerazione.

³ Presunzione di minore età *ex art. 19-bis D.lgs. 142/2015* e *ex art 8 DPR 448/88*

⁴ Consiglio d'Europa, Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration, Settembre 2017, p. 27

Rappresentante indipendente. L'accertamento dell'età deve essere effettuato alla presenza del tutore indipendente e adeguatamente formato, che tuteli il presunto minore e possa assisterlo in tutte le fasi della procedura, garantendone il superiore interesse.

Consenso informato. Prima di procedere con un accertamento dell'età, le autorità competenti devono assicurarsi che il presunto minore sia stato informato e abbia compreso le ragioni dell'accertamento, la procedura, i metodi che saranno utilizzati, gli attori coinvolti, le possibili ripercussioni sulla sua salute in caso dell'uso di specifici metodi medici, le possibili conseguenze del risultato dell'accertamento e le conseguenze di un eventuale rifiuto.

Ruolo centrale del mediatore culturale. Svolge un ruolo principale nell'informativa al minore e nel facilitare la sua decisione di sottoporsi o meno ad un accertamento.

Accesso ad un ricorso effettivo. La possibilità di contestare la procedura ed il risultato dell'accertamento dell'età deve essere garantita. Perché il diritto d'appello sia effettivo, il risultato dell'accertamento e la conseguente decisione riguardo all'età dell'individuo devono essere notificati per iscritto, nonché comunicati al minore in una lingua e con modalità che ne assicurino la comprensione. Egli dovrebbe inoltre essere informato della possibilità e dei mezzi di impugnazione, ed avere accesso al supporto legale gratuito.

Accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta.

Il D.p.c.m. 234/16 disciplina l'accertamento dell'età dei MSNA vittime di tratta. Si ritiene che, ove il D.p.c.m. preveda norme di dettaglio su quanto non specificamente disciplinato dalla legge e non vi sia incompatibilità con la legge, tali norme debbano trovare applicazione in via analogica anche ai MSNA che non siano identificati come vittime di tratta.

Nello specifico, il D.p.c.m. considera idonei ai fini dell'accertamento dell'età, a meno che non sussistano ragionevoli dubbi sull'autenticità:

- passaporto anche non in corso di validità;
- documento d'identità;
- altro documento di riconoscimento munito di fotografia;

Tali documenti costituiscono principi di prova ai fini della valutazione per disporre accertamenti socio-sanitari, seppur non essendo sufficienti a provare l'età anche il certificato di nascita privo di fotografia.

2.2.1 LA CORREZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

CHI	QUANDO	COSA	A CHI
FF.P.S. Servizio sociale Struttura di accoglienza	Se il presunto minore dichiara un'età differente da quella già registrata e se le FF.P.S. non rilevano dubbi in merito alla nuova età dichiarata	Correzione dei dati anagrafici	Tribunale per i Minorenni Procura TM

2.2.2 LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

CHI	QUANDO	COSA	A CHI
<p>FF.P.S.</p> <p>Servizio sociale</p> <p>Operatori struttura di accoglienza</p> <p>con il supporto di un mediatore culturale</p>	<p>Nell'identificazione e rilevano un fondato dubbio rispetto all'età dichiarata.</p>	<p>Inviano segnalazione motivata rispetto ai fondati dubbi emersi</p>	<p>Procura TM</p> <p>per conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio sociale - Struttura di accoglienza - Tutore se nominato
Procura TM	<p>Riceve segnalazione in cui viene evidenziato un fondato dubbio sull'età</p>	<p>Può autorizzare lo svolgimento dell'accertamento dell'età</p>	<p>L'autorizzazione viene notificata a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessato - Tutore - Struttura di accoglienza - Autorità di Polizia
<p>Struttura di accoglienza</p> <p>Servizi sociali con il supporto di un mediatore culturale</p>	<p>Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Procura TM ed aver informato l'interessato e il tutore</p>	<p>Chiede il consenso scritto del MSNA e del tutore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procura TM - Questura - Struttura sanitaria competente
<p>Equipe Multidisciplinare con il supporto di un mediatore culturale</p>	<p>Dopo l'autorizzazione scritta della Procura TM</p>	<p>Svolge gli esami socio-sanitari al seguito dei quali redige una relazione olistica</p>	<p>Inviata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procura TM - Tribunale Minorenni <p>Ne viene data copia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessato - Tutore
Tribunale dei Minorenni	<p>a seguito della ricezione della copia della relazione multidisciplinare</p>	<p>Decreto di attribuzione dell'età</p>	<p>Notificato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessato - Tutore - Servizio sociale - Struttura di accoglienza - Autorità di Polizia

Interessato	ritenga il Decreto non corretto	Reclamo ex artt.736 ss. c.p.c. entro 10 giorni	Tribunale dei Minorenni che decide in 10 giorni
-------------	---------------------------------	--	---

3 SEGNALAZIONE E TUTELA

3.1 LA SEGNALAZIONE

Art. 19 co.5 D.lgs n.142 del 18 agosto 2015 come modificato dal D.lgs n. 220 del 22 dicembre

2017 Art. 9 co. 1 Legge n.184 del 4 maggio 1983

Art 5 D.p.c.m. n.535 del 9 dicembre 1999

La legge prevede, in capo all'Autorità di Pubblica Sicurezza, un obbligo di immediata segnalazione della presenza di un MSNA alle autorità competenti, ovvero:

- a) Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni, affinché si proceda all'apertura della tutela, alla nomina del tutore e alla ratifica delle misure di accoglienza;
- b) Alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono riferire, al più presto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova e delle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. E' previsto dalla legge che chiunque abbia facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Segnalazione del MSNA	FF.P.S. Pubblici Ufficiali Incaricati di pubblico servizio Esercenti un servizio di pubblica necessità	Immediatamente dopo il rintraccio e l'identificazione del minore sul territorio	<ul style="list-style-type: none">- Procuratore della Repubblica presso Tribunale Minorenni- Tribunale per i Minorenni- Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.2 L'APERTURA DELLA TUTELA

Art. 19 co.5 D.lgs 142 del 18 agosto 2015 come modificato da ultimo dal D.lgs n. 220 del 22 dicembre 2017

Art 11 Legge n.47 del 7 aprile 2017

Artt. 343, 354, 357 e 402 ss. Codice Civile

Il tutore viene nominato dal giudice per ogni persona minorenni presente sul territorio italiano priva di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale su di lui o su di lei. Può essere una persona fisica o in via residuale un ente pubblico. Il tutore agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici e deve avere cura della persona del minore ed, eventualmente, amministrare i beni. La legge prevede dei criteri di scelta per la nomina del tutore, figura fondamentale per la protezione del MSNA. Inoltre, la legge n. 47 del 7 aprile 2017 ha previsto l'istituto del tutore volontario⁵ ovvero è previsto che, presso ogni Tribunale per i Minorenni, sia istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA. Di seguito, un breve elenco non esaustivo dei principali compiti in capo al tutore dei MSNA:

- Supporto nella scelta del percorso legale più idoneo rispetto alla propria situazione personale.
- Supporto nella presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età e/o per la formalizzazione della domanda di Protezione Internazionale e supporto nella richiesta per i minori vittime di tratta di un programma specifico.
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore e supporto durante l'eventuale accertamento dell'età.
- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare.
- Rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative.
- Richiesta di iscrizione al servizio sanitario nazionali.
- Monitoraggio e sostegno al minore nel percorso di accoglienza.
- Sostegno nel periodo di transizione verso la maggiore età.

La legge 47/2017 amplia le funzioni del tutore pro tempore, che, richiamando l'art. 3 della legge 184/1983, sono svolte dal responsabile della struttura di prima accoglienza, il quale fino alla nomina del tutore svolgerà anche i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o protezione internazionale, mentre la presenza in audizione presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rimane riservata al tutore nominato. Rimangono invariate le norme in tema di incompatibilità, non potendo essere nominati tutori coloro che abbiano interessi in contrasto anche potenziale con quelli del minore, inclusi i legali rappresentanti della struttura di accoglienza e coloro che vi prestano anche gratuitamente la propria attività.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Apertura tutela	Tribunale per i Minorenni	In seguito a segnalazione della presenza del minore	Il decreto di nomina del tutore viene inviato a: <ul style="list-style-type: none">- Servizio sociale- Struttura di accoglienza- Tutore

5 Vedi in merito guide per i tutori volontari quali: Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione- J. LONG; Vita da tutore - Save the Children Italia Onlus

4 ACCOGLIENZA DEL MSNA

4.1 IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER I MSNA

Art. 403 Codice Civile

Art 18 co.1 D.lgs n.142 del 18 agosto 2015

Art 19 D.lgs n.142 del 18 agosto 2015 come modificato dalla legge n.47 del 7 aprile 2017

Artt. 2-5 Legge n.184 del 4 maggio 1983

Art 12 co.5bis D.L. n.113 del 4 ottobre 2018 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018

Circolare del 27 dicembre 2018, Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, il minore deve essere collocato, su disposizione dei servizi sociali competenti, in una **struttura di accoglienza per minori** in grado di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età. I minori devono essere collocati in strutture governative di prima accoglienza per poi essere trasferiti entro un mese in una struttura di seconda accoglienza nell'ambito del circuito del "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati"(SIPROIMI)⁶. L'accoglienza nelle strutture non governative a carico dei Comuni e nei CAS per minori dovrebbe essere residuale e temporanea.

Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dalla normativa assume carattere di priorità il superiore interesse del minore che deve essere valutato attraverso l'ascolto del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

Secondo la normativa vigente, il MSNA che si trova temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere **affidato ad una famiglia**, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza. L'affidamento può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, nel caso in cui vi sia il consenso dei genitori o del tutore, e si parla in questo caso di affidamento consensuale, oppure disposto dal Tribunale per i minorenni, nel caso in cui non vi sia il consenso dei genitori o del tutore, c.d. affidamento giudiziale.

La legge prevede che, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del MSNA, tale soluzione debba essere preferita al collocamento in comunità. La sensibilizzazione e la formazione di potenziali famiglie affidatarie è promossa dagli enti locali. Si ricorda al riguardo che i costi sostenuti dai servizi sociali per l'affidamento familiare di un MSNA possono essere coperti dal Ministero dell'Interno come i costi per l'accoglienza in struttura e i Comuni non aderenti al SIPROIMI, d'altro canto, possono ricevere dalla Prefettura il rimborso del contributo erogato per l'affidamento familiare (fino a un massimo di 45 euro al giorno), con cadenza trimestrale, a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati⁷.

I centri di accoglienza per MSNA si classificano in:

- a) **Strutture ministeriali di prima accoglienza per minori** per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, per lo svolgimento delle procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell'età e per ricevere le informazioni sui diritti riconosciuti ai minori e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Tali strutture sono istituite e gestite dal

⁶ Art 12 co.4 del D.L n.113 del 4 ottobre 2018 convertito in Legge n.132 del 1 dicembre 2018 attribuisce suddetta nuova nomenclatura al precedente «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» (SPRAR).

⁷ Circolare MOI n. 8902 del 14/07/2015 "Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA erogazione del contributo secondo trimestre e modalità di rendicontazione".

Ministero dell'Interno - detti "centri FAMI" - e il collocamento stesso è disposto da un ufficio del Ministero chiamato "Struttura di Missione". In base alla legge, i minori devono restare in tali centri per un periodo massimo di 30 giorni⁸.

- b) **Strutture di seconda accoglienza, predisposte dagli Enti Locali di concerto con il Ministero dell'Interno nell'ambito del SIPROIMI.** Il trasferimento dalla prima alla seconda accoglienza viene disposto dal Servizio Centrale del SIPROIMI, struttura di coordinamento del sistema a livello nazionale, gestita dall' Associazioni Nazionali Comuni Italiani (ANCI). È importante sottolineare che la legge prevede che i MSNA richiedenti asilo rimangano accolti nel SIPROIMI anche a seguito del compimento della maggiore età fino alla definizione della domanda di protezione internazionale e nel caso di riconoscimento di quest'ultima, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Inoltre, secondo quanto si evince dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 27.12.18, il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza dei MSNA sottoposti a prosieguo amministrativo che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.13 della legge 47/2017, potranno proseguire il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età;
- c) **Strutture di accoglienza per minori accreditate presso i Comuni:** nel caso di indisponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza per minori e nel SIPROIMI, l'accoglienza del minore deve essere temporaneamente assicurata dal Comune in cui il minore si trova. Il Comune può coprire i costi dell'accoglienza attingendo al Fondo nazionale per l'accoglienza.
- d) **CAS Minori:** ove l'accoglienza non possa essere assicurata neanche dal Comune, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA ultraquattordicenni (comunemente chiamate "CAS minori"), per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.

Si noti che alla luce di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 27.12.18 si può prevedere il prossimo trasferimento dei MSNA attualmente presenti presso le strutture di cui alla lettera a), c), d) nelle strutture di seconda accoglienza del SIPROIMI di cui alla lettera b). I trasferimenti dovranno necessariamente avvenire, previa comunicazione ai tutori, ove nominati, e al competente Tribunale per i Minorenni, inviando richiesta al Servizio Centrale del SIPROIMI.

COSA	CHI	QUANDO	COME
Collocamento in luogo sicuro e idoneo ad assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età	Servizi Sociali del Comune ove il minore viene rintracciato FF.P.S.	Ogni qualvolta la pubblica autorità entri in contatto con un minore solo, in stato di bisogno.	Tenendo in conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore alla luce di quanto emerso da un primo colloquio
Prima accoglienza	Prefettura + Unità di Missione	Rintraccio sul territorio o sbarco e deve perdurare per un periodo massimo di 30 giorni.	Strutture di accoglienza dedicate ai soli minori: - Centri governativi di prima accoglienza (FAMI)

⁸ Secondo quanto indicato nella Circolare MOI 27/12/2018 è prevista la chiusura di 19 dei 27 progetti -che prevedono le strutture c.d. FAMI- attualmente attivi, in data 27 marzo 2019.

	Servizi Sociali del Comune di rintraccio		<ul style="list-style-type: none"> - Centri di prima accoglienza Comune o Regione - Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) della Prefettura (solo MSNA +14 anni)
Seconda accoglienza	Prefettura + Servizio Centrale SIPROIMI Servizi Sociali del Comune Centro di prima accoglienza	Entro 30 giorni dal collocamento in struttura di prima accoglienza	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento familiare ex L. n. 184/1983 - Comunità nella rete SIPROIMI - Comunità educative o case-famiglia convenzionate con i servizi sociali del Comune

I centri di accoglienza per MSNA devono garantire una serie di servizi tra cui: la mediazione linguistica e culturale; l'orientamento e il supporto legale; il supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte all'identificazione e all'accertamento dell'età e per le procedure di affidamento e di nomina dei tutori; l'orientamento all'apprendimento della lingua italiana; gli interventi di prima assistenza sanitaria e psicologica⁹.

COSA	CHI	QUANDO	COME
Registrazione ospiti e orientamento al personale e ai servizi della struttura	Operatori qualificati ¹⁰ -mediatore culturale	Ingresso in struttura	
Primo colloquio conoscitivo d'ingresso ¹¹	Assistente sociale e/o educatore e/o psicologo dell'età evolutiva con	Nei primi giorni d'ingresso in struttura di prima accoglienza.	

⁹ Al fine di integrare quanto disposto dal dettato normativo in materia di accoglienza dei minori non accompagnati si vedano le "Linee guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore" a cura di UNHCR, OIM, Save the Children, con il patrocinio del Ministero dell'Interno.

¹⁰ Art 18 comma 5 dlgs 142/2015 "Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori."

¹¹ Si veda pag. 8 sul primo colloquio ex art 19 bis co. 1 d. lgs 142/2015

	mediatore coadiuvato da ONG		Tenendo conto: - diritto all'ascolt o - diritto alla partecipazione - diritto identità del minore
Prima informativa legale su: - diritti del MSNA - divieto di espulsione e espulsione e respingimento - accertamento età - protezione internazionale - permesso per minore età - unità familiare	Assistente sociale e/o operatori qualificato della struttura, coadiuvati da ONG Operatore legale coadiuvato da ONG	Nei primi giorni d'ingresso in struttura di prima accoglienza.	
Colloquio sociale/psicologico: valutazione delle vulnerabilità, identificazione eventuali indicatori di tratta, screen psico-sociale	Assistente sociale e psicologo dell'età evolutiva e mediatore culturale	Nei primi giorni di ingresso in struttura di prima accoglienza.	
Compilazione apposita cartella sociale, che evidenzia elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore	Personale qualificato della struttura di accoglienza	A seguito del colloquio di cui all'art 19-bis, comma 1 del D. Lgs. 142/2015	

4.2 IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Art. 38 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998

Art. 14 co. 3 e 4 Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Art. 45 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti, a parità di condizione con i minori italiani, in materia di diritto all'istruzione, diritto del lavoro, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.¹²

COSA	CHI	QUANDO	COME
Diritto all'istruzione e assolvimento dell'obbligo scolastico	Responsabili strutture accoglienza Tutore Istituzione scolastiche	Sempre	Al pari delle condizioni previste per i minori italiani e, qualora sia necessario, mediante la predisposizione: di progetti specifici che prevedano la presenza di mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

¹² INTERSOS-UNICEF, 2018, Vademecum per l'inserimento lavorativo. Minori stranieri non accompagnati.

4.3 IL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 34 D.Lgs n.286 del 25 luglio 1998

Art. 14 co. 2 Legge n.47 del 7 aprile 2017

A seguito delle segnalazioni di legge dopo il rintraccio del MSNA, il tutore, se già nominato, o il responsabile della struttura di prima accoglienza richiede l'iscrizione del MSNA al servizio sanitario nazionale (SSN), anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Iscrizione al SSN	Tutore o responsabile della struttura di prima accoglienze	Anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno	Azienda sanitaria locale

4.4 IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Art. 13 co. 2 Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il ventunesimo anno di età quando il MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia. La richiesta di prosieguo amministrativo va presentata prima del compimento del diciottesimo anno di età.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Richiesta del prosieguo amministrativo	Tutore Servizio sociale In caso di necessità: Struttura di accoglienza o lo stesso minore	Il minore necessita un supporto prolungato volto al raggiungimento dell'autonomia Prima del compimento dei 18 anni	Tribunale dei Minorenni il quale dispone per decreto

5 PERCORSO LEGALE

5.1 INESPELLIBILITÀ DEL MINORE

Artt. 13 comma 1, 19 comma 1bis e 31 comma 4 D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998

La normativa italiana prevede un categorico divieto di respingimento in frontiera del MSNA, allo stesso modo è previsto un generale divieto di espulsione per il minore, fatte salve due eccezioni:

- il minore segue la condizione del genitore o dell'affidatario espulso;
- il minore rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

In questi casi il provvedimento è adottato su richiesta del Questore dal Tribunale dei Minorenni, a condizione che il provvedimento non comporti un rischio di danno grave per il minore. Deve essere convalidato dal Tribunale dei Minorenni.

5.2 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Art. 10 Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Legge n. 184 del 4 maggio 1983

Art 31 comma 1 D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998

Al MSNA può essere rilasciato un permesso di soggiorno (pds) **per motivi familiari** quando è:

- Sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore;
- Affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83¹³;
- Affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado ai sensi dell'art. 9, c. 4 l. 184/83¹⁴.

Alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere allegato:

- il passaporto del minore;
- a seconda dei casi, la documentazione relativa alla tutela, all'affidamento, alla parentela e alla convivenza;
- la documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Il MSNA che ha ottenuto un pds per motivi familiari al compimento dei 18 anni potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, senza necessità di soddisfare i requisiti relativi al parere della DG Immigrazione o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni richiesti per la conversione del pds per minore età (v.paragrafo 5.4)

¹³ Rientrano tra gli affidamenti ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 sia l'affidamento consensuale, disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, sia l'affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni.

¹⁴ L'art. 9, c. 4 della legge 184/83 prevede che, nel caso di affidamento a parente entro il quarto grado, non sia necessaria la formalizzazione dell'affidamento.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI/COME
Permesso per motivi familiari.	Tutore, ove nominato o esercente poteri tutelari in via provvisoria.	Se presenti determinate condizioni.	La richiesta va presentata alla Questura ove il minore ha la dimora con i documenti allegati richiesti dalla legge.

5.3 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

Art. 10 Legge n. 47 del 7 aprile 2017 Art
31 c. 1 D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998

Al MSNA può essere rilasciato un permesso di soggiorno **per minore età** valido fino al compimento della maggiore età. Esso viene rilasciato al MSNA, anche in assenza del tutore, solo per il fatto di essere minore. Il rilascio non è condizionato al possesso di un passaporto, che, se disponibile, si allega alla richiesta.¹⁵

Il permesso per minore età può essere convertito al raggiungimento della maggiore età, per le procedure relative alla conversione del pds per minore età si veda paragrafo 5.4.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI/COME
Permesso per minore età	Lo stesso MSNA anche prima della nomina del tutore. Tutore o esercente poteri tutelari in via provvisoria	Fino al compimento della maggiore età	La richiesta va presentata alla Questura ove il minore ha la dimora.

5.4 LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Art. 32 co. 1-bis e ss. D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998, come modificato dall'art. 13 Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 24 Febbraio 2017

Circolare Dipartimento PS, prot. 0024622 del 28 agosto 2017

Al MSNA affidato ai sensi dell'artt. 2 o 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 ovvero sottoposto a tutela, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro,

¹⁵ Circolari del Ministero dell'Interno del 24.3.2017 e del 28.8.2017.

per lavoro subordinato o autonomo. Per i minori titolari di un permesso per motivi familiari è possibile la conversione per esigenze sanitarie o di cura.

Requisiti necessari al rilascio sono:

1. Passaporto e/o attestazione di nazionalità.
2. Frequenza di corsi di studio ovvero svolgimento di un'attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (pds per attesa occupazione).
3. Disponibilità di un alloggio.
4. Parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali:

Il parere può essere richiesto da 90 giorni prima a 60 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età utilizzando l'apposito formulario previsto dalle *Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (scheda G)*. Ad inoltrare la richiesta di parere dovrebbe essere preferibilmente il servizio sociale competente, ma nel caso questa può essere inoltrata anche dal tutore o dal minore una volta raggiunta la maggiore età. La richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione **non** deve essere inviata:

- per MSNA che risultino presenti in Italia da almeno 3 anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a 2 anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per MSNA per i quali il Tribunale per i Minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per MSNA che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Richiesta parere	Servizio Sociale Tutore MSNA dopo compimento della maggiore età	da 90 giorni prima del compimento della maggiore età entro 60 giorni dopo il compimento della maggiore età, salvo giustificati motivi	DG immigrazione del Ministero del lavoro
Richiesta Conversione pds per minore età in -cure o esigenze sanitarie -permesso per attesa occupazione -permesso per lavoro -permesso per motivi di studio per i minori titolari di un permesso per motivi familiari	MSNA/neomaggiore nne con il supporto di - tutore - struttura di accoglienza - servizio sociale	Al compimento della maggiore età o comunque entro 60 giorni dopo il compimento della maggiore età	All'Ufficio Immigrazione della Questura di residenza o di domicilio

5.5 MINORE VITTIMA DI TRATTA (PROTEZIONE SOCIALE)

Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini del 2000

Art 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998

Decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 Artt.

Artt. 600 e 601 del Codice penale

Legge n. 228 dell'11 agosto 2003

Art 17 c. 2 della Legge n. 47 del 7 aprile 2017

D.P.C.M. n. 234 del 10 novembre 2016

La tratta di esseri umani¹⁶ si compone di tre elementi:

1. il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone;
2. la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra
3. la finalità dello sfruttamento inteso come:
 - Lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale.
 - Il lavoro forzato o prestazioni forzate.
 - Schiavitù o accattonaggio.
 - Sfruttamento di attività illegali.
 - Il prelievo di organi.
 - L'adozione illegale internazionali o il matrimonio forzato.

Nel caso di vittime minorenni si configura il reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi coercitivi indicati.

L'art. 18 del D.Lgs. 286/1998 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento per consentirgli di sottrarsi a tale situazione di sfruttamento.

Il permesso di soggiorno rilasciato, recante la dicitura casi speciali, ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Può essere inoltre convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro.

La normativa prevede due modalità in cui si possa ottenere tale permesso di soggiorno, il cd "doppio binario":

- a. Percorso giudiziario quando il pds viene rilasciato in seguito alla denuncia della vittima nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento. In questo caso è rilasciato a seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero

¹⁶ Art 3 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000.

- b. Percorso sociale nel caso in cui la persona non denunci e aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento. In questo caso il parere è richiesto all'Ente.

La vittima di tratta che presenta istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 286/98 avrà diritto ad accedere al "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime"¹⁷ che garantisce adeguate condizioni di alloggio, vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.

Resta ferma la possibilità per la persona vittima di tratta di presentare istanza di protezione internazionale qualora a causa della tratta avesse un fondato timore di essere perseguitata in caso di rientro nel Paese di origine o di residenza abituale.

Come indicato dall'art. 4 del D.lgs n. 24/2014 ai minori vittime di tratta devono essere riservate maggiori tutele specifiche. In particolare, è previsto che gli stessi devono essere informati adeguatamente sui propri diritti, inclusa la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Inoltre la legge n. 47 del 7 aprile 2017 ha introdotto all'art. 17, una specifica disposizione rispetto alla necessità di prevedere programmi specifici di assistenza in favore dei MSNA vittime di tratta.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Permesso di Soggiorno per Casi Speciali ex art. 18 TU Imm	Questura	<ul style="list-style-type: none"> - A seguito della denuncia sia stato avviato un procedimento penale su parere della Procura. - La vittima abbia intrapreso un percorso sociale. 	Persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo.

5.6 IL MSNA RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

D.Lgs. n. 251 del 19 novembre del 2007

D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008

D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 Regolamento (UE) n. 604 del 26 giugno 2013

Il minore che manifesti un fondato timore in caso di rientro nel proprio paese può presentare un'istanza di protezione internazionale presso la Questura di domicilio o di residenza. Tale istanza può essere formalizzata dal minore in presenza del suo tutore o, in mancanza, del responsabile della struttura di accoglienza in quanto tutore pro tempore. Qualora il minore formalizzi la sua istanza alla presenza del tutore pro tempore, dovrà essere inviata un'apposita segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni affinché provveda alla nomina del tutore nelle successive 48h.

A seguito della domanda al minore viene rilasciato un permesso per richiesta asilo che ha durata di sei mesi e non consente l'attività lavorativa per i primi 60 giorni. Il rilascio del permesso per richiesta asilo non è necessario

¹⁷ Art.18, c. 3 bis, D. Lgs. 286/98.

qualora il minore sia titolare di un permesso per minore età, e la formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale non deve comportare il ritiro del permesso per minore età. Sarà necessario infatti valutare quale dei due permessi risponda maggiormente al superiore interesse del minore e alle esigenze di tutela.

Qualora il minore abbia lasciato le impronte o registrato una domanda di asilo in più stati membri dell'UE, così come qualora il minore abbia un familiare in un altro stato membro dell'UE, sarà necessario stabilire quale stato membro sia competente sulla base del Regolamento Dublino III. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente è competente lo stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

In seguito alla formalizzazione della domanda d'asilo il minore sarà convocato, in via prioritaria¹⁸, presso la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale per svolgere l'audizione in cui poter spiegare i suoi timori in caso di rientro nel paese di origine. La Questura e, se necessario, il centro di accoglienza segnalano la posizione del minore alla Commissione Territoriale al fine di assicurare la priorità. L'audizione si svolge alla presenza del tutore ai sensi del Decreto Legislativo n. 25/2008, art. 13, comma 3.

Sulla base dell'audizione e della documentazione prodotta, la Commissione Territoriale può riconoscere:

- Status di Rifugiato: qualora sussista, in caso di rientro, un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, tale per cui la persona non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino o del Paese in cui, non avendo la cittadinanza, risiedeva abitualmente.
- Protezione Sussidiaria: qualora sussista un rischio effettivo di subire un grave danno, in caso di rientro nel Paese. Sono considerati danni gravi:
 - a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
 - b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
 - c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- Protezione Speciale: qualora esistano fondati motivi di ritenere che in caso di rientro nel suo paese o di rinvio verso un altro stato la persona rischi di essere perseguitata o sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Qualora invece la Commissione Territoriale non ravveda i requisiti, allora può emettere un provvedimento di diniego.

Nelle Linee guida di UNHCR¹⁹ sulle richieste di asilo di minori, si evidenzia come i minori possano essere soggetti a specifiche forme di persecuzione condizionate dalla loro età, dalla mancanza di maturità o da vulnerabilità.

La decisione sulla domanda di protezione internazionale viene inviata dalla Commissione Territoriale via PEC al centro di accoglienza che nella figura del suo legale responsabile provvede a notificare il decreto al minore e al tutore. Se il richiedente riceve un rigetto della domanda d'asilo o ritiene che la protezione riconosciutagli non sia adeguata può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, 15 giorni in caso di rigetto per manifesta infondatezza. Nel caso in cui la Commissione rigetti la domanda di protezione internazionale, il MSNA resta comunque inespellibile e potrà ottenere un permesso di soggiorno per minore età.

¹⁸ 28 co. 1 lett. b del D. Lgs. 28/2005.

¹⁹ UNHCR, "Linee Guida sulla Protezione Internazionale Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati":

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Presentazione domanda d'asilo	Il minore accompagnato dal tutore o dal tutore pro tempore	ritiene di avere un fondato timore di essere perseguitato nel proprio Paese o di poter subire un danno grave in caso di rientro	All'Ufficio Immigrazione della Questura di residenza o di domicilio
Nomina del tutore	Tribunale per i Minorenni su segnalazione dell'Ufficio immigrazione	Entro le 48 ore dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore sprovvisto di tutore	Il Decreto di nomina viene notificato al tutore e ne sono informati: - minore - struttura di accoglienza - servizio sociale - Questura - CT
Audizione presso la Commissione Territoriale	La CT per il riconoscimento della protezione internazionale	Il minore ha diritto a un'audizione prioritaria.	Il minore accompagnato dal suo tutore
Notifica Decreto della decisione della Commissione Territoriale	Il responsabile della struttura di accoglienza	La Commissione Territoriale competente lo invia sulla casella PEC della struttura di accoglienza	L'esito viene notificato al minore e al tutore
Ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale	Il minore e il tutore per il tramite di un avvocato	Entro 30 giorni dalla notifica dell'esito	Alla Sezione Specializzata presso il Tribunale Ordinario competente

5.7 IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

Art. 8 co.1-2 Legge n. 47 del 7 aprile 2017

Art. 1 co. 4 e art.7 D.p.c.m. n. 535 del 9 dicembre 1999

Per rimpatrio volontario assistito del MSNA si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o fino al riaffidamento alle autorità responsabili del paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il rimpatrio volontario assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e viene adottato dal Tribunale per i Minorenni competente, ove il ricongiungimento con i familiari nel paese di origine o in un paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore. Al fine di valutare il superiore interesse del MSNA vengono sentiti il minore stesso, il suo tutore e vengono considerati i risultati delle indagini familiari nel paese di origine.

Tale misura deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore

dalle convenzioni internazionali, dalla legge, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
Rimpatrio volontario assistito	MSNA, nel suo superiore interesse e al fine di garantire il diritto all'unità familiare nel Paese d'origine o in Paese terzo	Sentiti il minore e il suo tutore, considerati i risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali competenti	Tribunale per i Minorenni

6 DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

6.1 LE INDAGINI FAMILIARI

Art. 19bis commi 7 e ss. D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015

Le indagini familiari sono finalizzate a garantire il diritto del minore all'unità familiare, per questo devono essere avviate in modo tempestivo. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del MSNA, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

La ricostruzione della situazione familiare del minore è al centro del colloquio previsto dall'articolo 19bis, sulla base delle informazioni raccolte, lo stesso articolo prevede che entro cinque giorni l'esercente potestà genitoriale invii una relazione all'ente convenzionato con il Ministero degli Interni affinché questo avvii le indagini familiari. La richiesta di indagini familiari presuppone che da queste non derivi un rischio per il minore o per i suoi familiari e che queste siano in linea con il superiore interesse del minore. Inoltre al fine di procedere è necessario il consenso informato da parte del minore stesso.

Il risultato delle indagini è trasmesso dall'ente convenzionato al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio con il minore.

COSA	CHI	QUANDO	COME
Raccolta informazioni sui legami familiari del MSNA con parenti in Italia e/o in UE	Educatore Esercente potestà tutelari in via provvisoria Assistente sociale sempre con supporto del mediatore culturale	Nei 5 giorni successivi al colloquio ex art 19bis c. 1	Colloqui con il MSNA e indagini familiari tenendo sempre conto del superiore interesse del MSNA

6.2 IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Art. 28 e 31 del D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998

In considerazione del superiore interesse del minore la normativa riconosce al MSNA il diritto ad ottenere il ricongiungimento dei propri familiari.

L'articolo 31 comma 3 del TU Immigrazione attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare, in ragione di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, l'ingresso o la permanenza del familiare del MSNA per un periodo di tempo determinato, anche in deroga ad altre disposizioni normative.

In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare riguardanti i minori, il superiore interesse del fanciullo ha carattere preminente.

6.3 IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN BASE AL REGOLAMENTO DUBLINO

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

Se un MSNA richiedente protezione internazionale ha un familiare o un parente regolarmente soggiornante in un altro stato europeo, il MSNA ha diritto, a determinate condizioni, di essere trasferito regolarmente in quello stato ai sensi del Regolamento Dublino III²⁰. Infatti, laddove sia accertato - in base a un esame individuale - che il familiare o il parente può occuparsi di lui, detto stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) e diviene lo Stato membro competente per analizzare la domanda d'asilo, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Per parente, ai sensi del Regolamento di Dublino, si intende la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale. Mentre per familiare si intende padre, madre e/o fratelli e/o sorelle.

La procedura di ricongiungimento familiare può essere sintetizzata in tre fasi:

I Fase: Formalizzazione della domanda di Protezione Internazionale:

- Il minore e il tutore, anche protempore, presenta domanda d'asilo in Italia e dichiara di avere un parente regolarmente soggiornante in un altro Stato europeo con il quale vorrebbe ricongiungersi.
- Al momento della formalizzazione il tutore deve allegare una relazione che dia atto di come il ricongiungimento familiare si coniughi con il superiore interesse del minore

II Fase: Richiesta di presa in carico della domanda d'asilo:

- La Questura trasmette la richiesta all'Unità Dublino del Ministero dell'Interno subito dopo la formalizzazione della stessa
- L'Unità Dublino italiana trasmette la richiesta all'Unità Dublino dello Stato dove risiede il parente, che verifica i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare. Se l'Unità Dublino italiana non invia la richiesta entro 3 mesi dalla verbalizzazione della domanda d'asilo, la competenza si radica sul territorio italiano, che perde quindi il diritto al ricongiungimento.
- Sulla base della richiesta, l'Unità Dublino dello Stato di destinazione è tenuta a rispondere nell'arco di due mesi dal ricevimento della richiesta. La risposta può essere di due tipi:
 - Accettazione della presa in carico.
 - Rigetto della presa in carico qualora non sussistano i requisiti.

In entrambi i casi la decisione deve essere notificata dalla Questura al minore e al suo tutore, in caso di risposta negativa si potrà aprire una fase contenziosa.

²⁰ Il Regolamento Dublino III (n. 604/2013) stabilisce i criteri per l'individuazione dello Stato membro competente ad esaminare ogni domanda di asilo presentata sul territorio europeo. Le norme stabilite dal Regolamento valgono per i 28 Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), cui si aggiungono altri 4 Stati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

III Fase: Trasferimento del MSNA richiedente:

- Una volta ricevuto il decreto di accettazione, il tutore richiede al Tribunale per i Minorenni di emettere un nullaosta al ricongiungimento familiare in considerazione del superiore interesse del minore.
- Il Tribunale per i Minorenni trasmette il nullaosta al tutore che provvede a darne comunicazione alla Questura è all'Unità Dublino italiana.
- L'Unità Dublino italiana, una volta ricevuto il nullaosta da parte del Tribunale, dispone il trasferimento. L'organizzazione del trasferimento (biglietti e titolo di viaggio) è a carico della Questura (i costi sono a carico dello Stato). Se possibile, il tutore accompagna il minore nello Stato dove risiede il parente. Il trasferimento del richiedente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 6 mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro.

COSA	CHI	QUANDO	A CHI
PRIMA FASE			
Raccolta Dichiarazione del MSNA e info sui parenti/familiari	Educatore Assistente sociale Organizzazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori	Primo colloquio	
Formalizzazione del C3 e della richiesta di ricongiungimento Il tutore allega una relazione sul superiore interesse del minore	MSNA + Tutore o Tutore protempore	In via prioritaria. La domanda una volta formalizzata deve essere contrassegnata come urgente	Le Questure devono inserire la domanda d'asilo con richiesta di ricongiungimento nel sistema informatico Vetsanet evidenziando la sezione Dublino.
SECONDA FASE			
Trasmissione richiesta per la presa in carico	Questura	In forma prioritaria, contrassegnata come urgente	All'Unità Dublino Italiana
Invio della richiesta di presa in carico	Unità Dublino italiana	Entro 3 mesi dalla formalizzazione del C3	Unità Dublino dello Stato di destinazione

<p>Comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettazione della presa in carico oppure - rigetto della presa in carico (in questo caso di puo' aprire una fase di contenzioso) 	Unità Dublino dello Stato di destinazione	Entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta	Unità Dublino italiana
Notifica del provvedimento di accettazione della presa in carico	Questura	A seguito della ricezione dell'accettazione di presa in carico dello stato membro competente	MSNA + Tutore (Tutore protempore)
TERZA FASE			
Richiesta nullaosta al ricongiungimento familiare	Il tutore	Immediatamente dopo la notifica del decreto di accettazione della presa in carico	TM
Nulla osta	TM		Tutore
Trasmissione nullaosta	Tutore (Tutore protempore)	Immediatamente dopo al comunicazione da parte del TM	Questura + Unità Dublino Italiana
Richiesta di organizzazione del trasferimento	Unità Dublino italiana	Immediatamente dopo aver ricevuto il nullaosta	Questura

Organizza il trasferimento	Questura		Unità italiana Dublino MSNA Tutore (Tutore protempore)
Trasferimento del MSNA		Il prima possibile, e comunque entro 6 mesi dall'accettazione della presa in carico da parte dell'Unità Dublino dello Stato di destinazione.	